

CIRCOLARE N. 2
14 GENNAIO 2012

Comunicazione telematica delle dichiarazioni di intento ricevute

© Copyright 2012 Acerbi & Associati®

Gli esportatori abituali (ossia coloro che effettuano un rilevante ammontare di operazioni con l'estero), onde evitare di essere costantemente a credito d'Iva, possono richiedere ai loro fornitori di emettere fatture senza addebito d'Iva ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. c) del D.P.R. n. 633/1972: tale richiesta viene effettuata attraverso la cd. "**dichiarazione d'intento**" da inoltrare a ciascun fornitore (ovvero solo ad alcuni di questi).

I fornitori che ricevono la "dichiarazione di intento" sono tenuti ad alcuni adempimenti:

- ⇒ numerazione progressiva;
- ⇒ annotazione in apposito registro (ovvero, in alternativa, nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi);
- ⇒ invio all'Agenzia delle Entrate di apposita Comunicazione da effettuare esclusivamente in via telematica entro il giorno 16 del mese successivo quello in cui la "dichiarazione di intento" è stata ricevuta.

Attenzione alla scadenza

Si invita la Clientela a prestare attenzione a tale ultimo adempimento in quanto, in caso di inadempimento, sono previste pesanti sanzioni: si invita pertanto a **trasmettere con la massima tempestività allo Studio le lettere d'intento ricevute**, al fine di provvedere alla presentazione telematica entro le scadenze di legge.

Soggetti obbligati alla comunicazione all'Agenzia delle Entrate	L'obbligo di comunicazione riguarda tutti i soggetti passivi Iva che ricevono, da soggetti che si qualificano "esportatori abituali", le c.d. "dichiarazioni di intento" con le quali l'esportatore abituale chiede al proprio fornitore di eseguire la fornitura, sia di beni che di servizi, senza l'applicazione dell'Iva.
Termine	I fornitori degli esportatori abituali devono inviare la comunicazione dei dati relativi alle "dichiarazioni di intento" ricevute in ciascun mese, entro il giorno 16 del mese successivo al ricevimento . Per la verifica del corretto termine d'invio si ricorda che la norma istitutiva parla di "dichiarazione ricevuta"; pertanto, ai fini della verifica del mese di competenza, occorre fare riferimento al mese in cui è avvenuto il ricevimento della comunicazione. A tal fine, <u>si consiglia di conservare ed allegare alla lettera di intento la busta o il fax che individuano con certezza la data del ricevimento</u> (che, quasi sempre, sarà diversa da quella indicata nella lettera d'intento medesima).
Numerazione	Particolare attenzione deve essere posta alla numerazione delle lettere di intento ricevute ed alla loro trascrizione nell'apposito registro, posto che questi elementi dovranno essere successivamente indicati nella comunicazione telematica descritta in precedenza. Verso la fine dell'anno, quindi, potrebbero verificarsi le seguenti situazioni: <ul style="list-style-type: none"> ▶ lettera di intento emessa nel dicembre 2011 dall'esportatore abituale e ricevuta sempre in dicembre dal fornitore: in questo caso il fornitore dovrà seguire la numerazione progressiva dell'anno successivo (2012) [cfr R.M. n. 355803/1985] e provvedere all'invio telematico della comunicazione entro il 16 gennaio 2012 ▶ lettera di intento emessa nel dicembre 2011 dall'esportatore abituale

	e ricevuta dal fornitore i primi giorni di gennaio 2012: in questo caso il fornitore dovrà sempre seguire la nuova numerazione progressiva del 2012 e provvedere all'invio telematico della comunicazione entro il 16 febbraio 2012.
Modalità	Il fornitore che riceve la lettera d'intento deve presentare la comunicazione esclusivamente per via telematica , essendo espressamente esclusa ogni altra forma di presentazione. La procedura di invio telematico della comunicazione è analoga a quella già prevista per le altre dichiarazioni.
Revoca	Nel caso in cui l'esportatore voglia rettificare in diminuzione l'ammontare del <i>plafond</i> o revocare la dichiarazione già inviata, egli inoltrerà al fornitore una nuova lettera d'intento o comunicazione di revoca. <u>La revoca non è oggetto di comunicazione all'Amministrazione Finanziaria.</u> ▶ In questo caso la lettera d'intento o comunicazione di revoca non deve essere consegnata allo Studio ma deve essere solamente conservata e numerata.
Nuova richiesta	Qualora l'esportatore invii una nuova dichiarazione (ad esempio relativa ad un ulteriore periodo temporale, ovvero per un ulteriore ammontare di operazioni), per il fornitore è necessario effettuare l'invio della nuova "dichiarazione di intento" ricevuta sempre entro il 16 del mese successivo al ricevimento. ▶ In questo caso la comunicazione deve essere tempestivamente inoltrata allo Studio per l'adempimento telematico

Sanzioni

L'aspetto più delicato del nuovo adempimento è sicuramente legato alle **pesanti conseguenze** che gravano sul fornitore che ometta di inviare la Comunicazione delle "dichiarazioni di intento" ricevute o la invii con errori o parti non compilate.

È importante precisare che il fornitore che invia la comunicazione nei termini previsti è al riparo da ogni conseguenza di tipo sanzionatorio, anche nel caso in cui si dovesse successivamente accertare che l'esportatore abituale non poteva legittimamente inviare al proprio fornitore la richiesta di non applicazione dell'Iva (oppure la richiesta si dimostrasse superiore al *plafond* disponibile).

Al contrario, il mancato o ritardato invio della comunicazione comporta **in ogni caso** l'applicazione di sanzioni che, tuttavia, sono più o meno gravi a seconda che sia stata o meno eseguita la fornitura senza applicazione dell'Iva. In caso di esecuzione della fornitura, se l'esportatore abituale non poteva effettuare la richiesta per mancanza dei requisiti (dato non sempre conoscibile dal fornitore), scatta anche la responsabilità in solido del fornitore per il mancato pagamento dell'Iva da parte dell'esportatore.

Si riporta, di seguito, uno schema che riepiloga le sanzioni – peraltro ravvedibili ai sensi di legge – applicabili al fornitore nei casi di omesso o irregolare invio della Comunicazione delle "dichiarazioni di intento" ricevute:

Senza effettuazione di forniture in sospensione	⇒	Sanzione da € 258 a € 2.065
Con effettuazione di forniture in sospensione "regolari"	⇒	Sanzione dal 100 al 200% dell'Iva non applicata
Con effettuazione di forniture in sospensione "irregolari"	⇒	Sanzione dal 100 al 200% dell'Iva non applicata + responsabilità solidale per il mancato versamento dell'Iva da parte dell'esportatore abituale

Ravvedimento operoso

Anche per le sanzioni relative a violazioni commesse nei casi di omesso o irregolare invio della Comunicazione telematica dati contenuti nelle lettere d'intento, trova applicazione l'istituto del ravvedimento operoso contemplato dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 (riduzione ad un ottavo della sanzione).

L'Agenzia delle Entrate ha ribadito che nell'ipotesi in cui la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento di cui l'autore della violazione sia venuto a conoscenza, il cedente/prestatore può accedere all'istituto del ravvedimento, inviando per la prima volta la comunicazione, se omessa, o inviandola corretta, se errata, e versando la sanzione pari ad un ottavo del minimo entro il termine di un anno dalla omissione o dall'errore.

In particolare, quindi, in caso di omesso o irregolare invio della comunicazione, le sanzioni ridotte da ravvedimento operoso sono le seguenti:

Senza effettuazione di forniture in sospensione	⇒	Sanzione pari a € 32,25
Con effettuazione di forniture in sospensione "regolari"	⇒	Sanzione pari al 12,50% dell'Iva non applicata
Con effettuazione di forniture in sospensione "irregolari"	⇒	Sanzione pari al 12,50% dell'Iva non applicata + responsabilità solidale per il mancato versamento dell'Iva da parte dell'esportatore abituale